

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4107

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ARTINI

Modifiche all’articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità atlantica

*Presentata il 20 ottobre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 marzo 1971, n. 98, recante « Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità atlantica », prevede l’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero quando occorre, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, dei cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio precedente alla data del licenziamento.

L’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha esteso il beneficio previsto dalla legge n. 98 del 1971 anche al personale civile che avesse prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti nel territorio nazionale, e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la data del 31 dicembre 2006. Successivamente, l’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge di stabilità 2014), ha prorogato il suddetto termine e il relativo regime giuridico originariamente indicati dall’articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 e lo

ha fissato al 31 dicembre 2012. La previsione di legge ha la finalità di favorire l'assunzione del personale in argomento nelle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle dotazioni organiche, con assegnazione prioritaria agli uffici del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare con le modalità previste dal decreto del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009. Ha previsto, altresì, l'incrementato di un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 delle risorse del fondo di cui al citato articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.

Pertanto, a seguito della legge n. 147 del 2013, è possibile ritenere destinatario dei suddetti benefici previsti dalla legge n. 98 del 1971 il personale civile che abbia pre-

stato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti nel territorio nazionale, e che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la stessa data del 31 dicembre 2012.

Con la presente proposta di legge si fanno rientrare tra i beneficiari della legge n. 98 del 1971 coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017 alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti nel territorio nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, è sostituito dal seguente:

« L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, hanno prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti nel territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare ».



\*17PDL0046140\*